

GR_GERICHTE POG 2025 4 vom 31. Dezember 2025

GR Gerichte, 2025-12-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_POG_2025_4

FR: GR_GERICHTE POG 2025 4 du 31 décembre 2025

IT: GR_GERICHTE POG 2025 4 del 31 dicembre 2025

Erwägungen

E. 2

procedurali e, di norma, comporta l'annullamento della decisione adottata con la partecipazione di un membro dell'autorità obbligato alla ricusazione; nei casi particolarmente gravi, la violazione delle norme sulla ricusazione può addirittura comportare la nullità della decisione (cfr. DTF 136 II 384 consid. 4.1). Di regola, gli atti amministrativi non sono nulli, ma sono soltanto impugnabili e sono considerati validi se non vengono impugnati. Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla quando il vizio è particolarmente grave, nonché evidentemente o perlomeno facilmente riconoscibile (cosiddetta "Evidenztheorie"). L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. I requisiti per la nullità, secondo la teoria dell'evidenza, devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del Tribunale federale 8C_7/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.2.3.2 e 6.2.3.6). D'altra parte, la nullità deve essere sempre ritenuta quando l'intreccio personale supera chiaramente il limite tollerabile (cfr. DTF 136 II 383 consid. 4.5).

E. 2.3

Il Cantone dei Grigioni regola l'obbligo di ricusazione per i membri delle autorità comunali, innanzitutto, nell'art. 33 cpv. 1 LCom, secondo cui i membri devono ricusarsi nella trattazione di una pratica, se essi stessi oppure una persona che si trova con essi in stato di esclusione ai sensi dell'art. 32 LCom ha un interesse personale diretto. Nell'art. 32 cpv. 1 LCom sono elencati i seguenti stati di esclusione: parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto. Il cpv. 3 di detto disposto prevede che lo statuto comunale può anche prevedere ulteriori motivi di esclusione. Ciò di cui il Comune convenuto ha fatto uso nello Statuto comunale B._____ (SC), prevedendo motivi di esclusione per figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti, cognati, suoceri, generi e nuore, coniugi e persone che vivono in unione domestica registrata o in una convivenza di fatto (art. n.5._____) e un rispettivo obbligo inderogabile di ricusa (art. n.6._____). In ambito giudiziario, secondo l'art. 33 cpv. 3 LCom, la ricusazione è regolata dalle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa, i cui principi generali della procedura, nonché le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, la revisione e l'esecuzione vanno applicati anche alle procedure amministrative dinanzi ad autorità regionali e comunali (art. 2 LGA). Considerato però che nel caso in oggetto non siamo in ambito giudiziario, in quanto il Comune convenuto ha deciso in veste di autorità edilizia comunale ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 LPTC e dell'art. n.7._____ della Legge edilizia del Comune di B._____, l'art. 6a cpv. 1 LGA, quantomeno prima facie, non sembra trovare direttamente applicazione. Tuttavia, poiché tale circostanza, come verrà esposto qui di seguito, nulla muterebbe all'esito del presente procedimento, questo Tribunale non ritiene di doversi chinare ulteriormente su questo quesito.

E. 2.4

Nel caso in esame, rilevato che il ricorrente era coniugato con la sorella dell'attuale presidente comunale, nonostante lo scioglimento del matrimonio, riman-

POG 2025

E. 3

gono cognati e, dunque, affini (cfr. art. 21 cpv. 2 CC). Considerato che i motivi di ricusazione relativi al legame di affinità continuano a sussistere anche dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata, l'attuale presidente comunale rientra nel campo d'applicazione dell'art. n.5. _____ SC e, dunque, anche dell'art. n.6. _____ SC. Tale legame crea infatti un immanente interesse, sia favorevole che sfavorevole, all'esito del procedimento nei confronti di una persona affine. L'affinità costituisce quindi un motivo di ricusazione evidente e obbligatorio. Ne consegue che l'attuale presidente comunale era, è e sarà anche in futuro obbligato a ricusarsi d'ufficio in tutti i procedimenti concernenti il ricorrente. In questo contesto, non è rilevante se la richiesta di ricusa sia stata presentata tardivamente o meno da parte del ricorrente, in quanto il legame di parentela o di affinità costituisce un motivo obbligatorio di ricusazione e comporta inevitabilmente l'obbligo di ricusarsi, senza che sia necessaria una rispettiva richiesta da parte della persona interessata (cfr. KIENER/RÜTSCHKE/KUHN, Öf-fentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. 554; BREITENMOSER/WEYENETH, Praxiskom-mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, art. 10 n. 58). Ciò significa che il membro dell'autorità deve ricusarsi d'ufficio, anche se la persona interessata rinuncia a far valere tale diritto (cfr. BREITENMOSER/WEYENETH, op.cit., art. 10 n. 104). Ciò posto, avendo firmato la decisione e, per conseguenza, partecipato alla rispettiva emissione, il presidente comunale ha violato le norme relative alla ricusazione. Allo stesso risultato si giunge altresì volendo ammettere l'applicazione dell'art. 6a cpv. 1 LGA (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 16 40 del 30 maggio 2017 consid. 2d). Ne consegue che alle allegazioni di parte convenuta, essendo queste in-fondate, non può essere dato seguito. VR3 24 56 Sentenza del 2 aprile 2025

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.